



COMUNE DI ORBASSANO



VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 44

OGGETTO: PIANO REGOLATORE GENERALE del Comune (adottato con delib. cons. n. 85 dell'8/6/1971) - Modificazioni ed integrazioni da apportare d'ufficio ai sensi dell'art. 3 della legge 6/8/1967, n. 765 - Controdeduzioni.

L'anno millenovecento settantaquattro addì sette del mese di maggio, alle ore 21=, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per deliberazione G.M. con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

PELLEGRINO Antonio deceduto

MARANETTO Dario dimissionario

BRUSSINO Lorenzo

BRUERA Silvio

PERRA Carmen in Quinzio

MADDALENA Sergio

STOCCO Renato

GATTINI Fernando

ERRIU Antonio

VAY Giovanni

PINTO Pasquale

SERRA Guido

FORMICA Augusto

CAGNETTA Luigi

GIORDANO Luigi

GUERRIERO Modestino

FAVARO Margherita

CHIARETTA Renzo

MARTINASSO Maggiorino

RAINELLI Giuseppe

BALLARIO Ferdinando

MENSA Michele

Dei suddetti Consiglieri sono assenti i Signori: BRUSSINO - MADDALENA (giustif.) - STOCCO - RAINELLI - BALLARIO - PINTO - SERRA.

Assume la presidenza il Sindaco Fernando GATTINI

Assiste alla seduta il Segretario Generale Sig. Lorenzo CIRCOSTA

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: ""Piano Regolatore Generale del Comune (adottato con delib.consiliare n.85 dell'8/6/1971)- Modificazioni ed integrazioni da apportare d'ufficio ai sensi dell'art.3 della legge 6/8/1967, n.765 - Controdeduzioni"".

IL SINDACO riferisce :

- che con delibera consiliare n.85 dell'8/6/1971 (G.P.A. seduta del 17/9/1971 Div.Q n.8862/2.171.18) veniva adottato il Piano Regolatore Generale Urbanistico del Comune;

- che con successiva delibera n.120 del 28/6/1972 (CO.RE. CO. seduta del 7/7/1972 decisione n.45190) venivano decise le osservazioni presentate al piano stesso ai sensi dell'art. 9 della legge 17/8/1942, n.1150, modificato dalla legge 6/8/1967, n.765;

- che la Regione Piemonte - Assessorato all'Urbanistica e Assetto territoriale, in sede di esame degli atti relativi al piano ha chiesto, in considerazione delle modifiche da introdursi, ex officio, ai sensi dell'art.3, 4° comma, della legge 6/8/1967, le controdeduzioni del Comune, entro 90 giorni dal 2/4/1974, in ordine alle decisioni della Sezione Urbanistica Regionale in data 20/3/1974 e 9/4/1974;

""La Regione, Assessorato all'Urbanistica e Assetto del territorio ha inviato, con lettera 2 aprile 1974, il proprio parere sul piano regolatore generale del Comune di Orbassano.

Dopo una lunga premessa nella quale viene fatto un esame delle condizioni generali del territorio del Comune in connessione con l'area metropolitana Torinese rilevando che il piano regolatore di Orbassano ha tenuto conto delle condizioni generali dell'area metropolitana stessa, ritiene valide le scelte attuate e non si formulano, da parte della Regione, osservazioni di rilievo.

Il progetto di piano, è detto nella relazione della Sezione Urbanistica Regionale, redatto dall'ing.Alberto TODROS, risulta studiato con attenzione in un'ottica che trascende la area comunale, avendo sempre presente la interdipendenza e

le correlazioni, non solo con i comuni contermini, ma con tutta l'area metropolitana torinese, di cui il territorio di Orbassano rappresenta un piccolo centro del sistema, ma sufficientemente condizionato. E ciò costituisce un fatto positivo che si ritiene di doverlo rilevare.

La relazione continua "inoltre non si può non apprezzare le scelte comunali; orientate a ridurre in modo consistente le capacità di espansione residenziale e industriale dal programma di fabbricazione vigente in modo da contenere l'edilizia, cercando di strutturare le preesistenti episodiche spontanee con la qualificazione del nucleo urbano esistente e la saturazione delle attuali frange di espansione, attraverso piani esecutivi."

Dopo tale premessa la Regione precisa che: "a seguito delle osservazioni presentate si ritiene che siano accolte, così come aveva deciso il Consiglio Comunale di Orbassano, le nn. 1-3-9-14-30-32-33-34-35-50-58 e le n.2-3 presentate fuori termine. Che siano parzialmente accolte, così come deciso dal Consiglio Comunale le nn. 22-25-49-51-52-57-62-64-67-74-63. Che siano respinte, così come deliberato dal Consiglio Comunale, le osservazioni nn. 4-5-6-7-8-12-13-15-16-17-23-24-26-27-28-29-38-39-40-41-42-43-45-46-47-53-54-61-65-66-68-69-70-71-72-73-75-76 e le nn. 4-5-6 presentate fuori termine.

Tutto ciò corrisponde a quanto, questo consiglio comunale ha deciso nel momento in cui sono state discusse le osservazioni.

In difformità a quanto deciso dal Consiglio Comunale la Regione invita l'Amministrazione Comunale a respingere le nn. 2-7 f.t.-10-44-21-48-20-36-37-60-31-11-56-59-18-19-50.

Mentre per la n.1 - fuori termine e nn.2-7-18-44-60-31-56-50-19-59 si propone di accogliere l'invito della Regione e quindi di respingere tali osservazioni, per le n. 10-21-48-20-36-37-11 si ripropone, alla Regione, l'accoglimento delle stesse per i motivi qui esposti.

Circa le osservazioni nn. 20-36-37 si fa osservare:

- 1) Le nn.20-36-37 riguardano una piccola zona industriale nella quale esistevano già prima della approvazione del piano regolatore, piccole industrie in quanto la zona era omogenea e antecedentemente allo spostamento da parte della provincia della strada Beinasco Rivalta. Lo spostamento di tale strada, in conseguenza dello scalo ferroviario ha determinato quelle appendici e nel contempo l'amministrazione comunale aveva, nel rispetto del programma di fabbricazione vigente, rilasciato altre licenze di piccola dimensione, dalle quali ha introitato sia gli oneri per urbanizzazione primaria sociale che le aree dismesse.

Per questi fondati motivi, come prima era detto, si ripropone l'accoglimento di dette osservazioni.

2) Si ritiene di riproporre la osservazione n.10 circa l'applicazione dell'art.16 nella zona R.6 in considerazione che in tale zona è prevista una bassa cubatura e per la realizzazione delle aree libere occorrono piani particolareggiati con un minimo di Ha. 3,00 e per il restante si possono solo costruire 7,50 mt. di altezza, mentre come detto sopra, si è accolto l'invito di respingere la n.44.

3) Circa l'osservazione n.21 e 48 si ritiene opportuno l'accoglimento delle stesse così come sono state proposte dall'Amministrazione per i seguenti motivi: trattasi di un Ente pubblico, l'Università di Torino, che intende utilizzare tale area.

Per questi motivi tale osservazione era stata accolta dal Consiglio Comunale.

L'accoglimento di tali osservazioni non comporta il ricongiungimento delle due zone industriali, così come erroneamente è stato indicato dalla Sezione Urbanistica Regionale.

4) Si accoglie la proposta della Sezione Urbanistica circa la osservazione n.11 determinando il volume massimo di costruzione per 2 casette in 1.400 mc. complessivi tra le due casette.

5) Per l'osservazione n.19 si accoglie la proposta della Regione di limitare la costruzione a 5 piani fuori terra, in conseguenza della precedente lottizzazione.

La Sezione Urbanistica Regionale non fa altre osservazioni di rilievo mentre invita ad una serie di precisazioni circa le norme di attuazione allo scopo di rendere alcuni articoli di migliore interpretazione di chiarezza, senza peraltro modificarne la sostanza.

Sulla popolazione la Regione fa osservare che potrebbero essere operati dei temperamenti delle capacità insediative, per cui si propone che siano accolte le seguenti modifiche:

Zona R.5 - da 2 mc. x mq. a 1,5 mc. x mq., perciò gli abitanti da 4.440 a 3.330;

Zona R.8 - da 2 mc. x mq. a 1,5 mc. x mq., perciò gli abitanti da 6.800 a 5.100.

con una diminuzione totale, tra le due zone, di 2.810 abitanti ma che nella pratica saranno più di 3.000=.

Riteniamo in questo modo di ottemperare ad un invito in modo più che soddisfacente.

Circa l'azzonamento siamo invitati anche ad individuare e vincolare a zona F., servizi ospedalieri, l'area intorno al S. Luigi.

Così come abbiamo accolto l'invito di individuare come zona C; la Frazione Tetti Valfrè fermo rimanendo le caratteristiche di insediamento previste ed approvate dal piano.

Concludendo, il parere della Sezione Urbanistica Regionale così si esprime: "la Sezione ritiene che "Dopo quanto esposto e considerato, questa Sezione, ritiene che il Piano REgolatore Generale del Comune di Orbassano, adottato con deliberazione consiliare n.85 dell'8/6/1971, debitamente pubblicato nella forma di legge, sia meritevole di approvazione.

In merito alle modifiche proposte, di scarsissima entità ed importanza, la Sezione ritiene che queste possano essere introdotte "ex officio" nel decreto di approvazione, trattandosi di varianti che non richiedono la ripubblicazione del piano.

In merito invece alle osservazioni presentate in seguito alla pubblicazione del P.R.G., sia provveduto come descritto in narrativa.

Una particolare attenzione va dedicata all'osservazione n. 1 giunta fuori termine, presentata dalla Società ATIVA, respinta dal Consiglio Comunale che chiedeva l'inserimento del tracciato della autostrada Torino-Pinerolo. L'accogliamento di tale osservazione, come fa notare la Regione avrebbe altresì comportato la ripubblicazione del piano.

La Regione afferma a pag.12, 18 e 19 della relazione: "Oltre al collegamento con il territorio circumvicino e con le principali vie di comunicazione regionali, la configurazione della struttura viaria tende a contenere l'espansione edilizia entro una area ben definita.

In modo particolare, in contrasto con le decisioni della società ATIVA, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto inutile e superfluo creare un collegamento autostradale dallo svincolo del Drosso a Pinerolo-Colle della Croce, quando si potrebbe utilizzare le esistenti SS.23 (Stupinigi-None-Airasca e Pinerolo) e SS.589 (Orbassano-Piossasco-Pinerolo).

Pertanto il piano propone il collegamento dello svincolo del Drosso con la provinciale di Orbassano. In tal modo lo asse Beinasco Orbassano diventerebbe un asse interno tra le zone residenziali e le zone industriali, liberando detta arteria dall'intenso traffico tra Torino e le zone industriali e residenziali esistenti su tale asse".

""Si condivide il concetto di creare un anello intorno alle zone di espansione residenziale, conseguenti alle esigenze delle scelte assunte che vorrebbero perseguire il fine di creare una barriera fisica all'espansione edilizia.

Come pure si condivide la scelta comunale di eliminare, in contrasto con il progetto autostradale della ATIVA, un collegamento autostradale dallo svincolo del Drosso per Pinerolo, quando, per queste funzioni, come è stato dimostrato anche dalla relazione, possono servire egregiamente, relativamente al territorio di Orbassano, le due strade statali n. 23 e n.589, opportunamente collegate, presenze che del resto hanno contribuito a formare la struttura portante del piano, determinandone la sua configurazione.

In merito all'assenza del raccordo autostradale è stato fatto un rilievo da parte dell'Amministrazione provinciale di Torino, con il parere precedentemente ricordato in data 2/3/1973 n.4265, mentre l'ANAS, più direttamente interessata, non ne fa alcun accenno. Al contrario l'ATIVA, (osservazione n.1 fuori termine) ne invoca l'inserimento.

Poichè si tratta di un problema di interesse sovracomunale e poichè esiste un contrasto tra la volontà comunale, che rifiuta categoricamente il tracciato autostradale, e la Società ATIVA, questa Sezione propone di rimandare la soluzione della divergenza in altra sede, potendosi questa essere definita in sede di una eventuale variante al P.R.G.""

Possiamo aggiungere che anche da parte dell'ANAS e della Provincia era stato dato parere favorevole alla viabilità tracciata dal nostro progetto di piano senza alcun riferimento all'autostrada.

Dopo tutto questo è giunta, per espresso, una nota aggiuntiva della Regione (1°11/4) che a seguito del voto del Consiglio Regionale favorevole all'autostrada Torino Pinerolo, si invita l'amministrazione Comunale di Orbassano ad inserire il tracciato di detta autostrada nelle cartografie di piano.

Noi riteniamo che ciò sia una imposizione e lesivo della autonomia degli Enti Locali, in quanto prima mai siamo stati consultati e messi di fronte al fatto compiuto. Per questi motivi e per tutto ciò che è stato detto da tutte le forze politiche e dal voto unitario espresso da questo Consiglio nella seduta del 12/3/1974 contro l'autostrada in oggetto, si propone di respingere nuovamente tale richiesta. La Regione decida come ritiene opportuno.

- Dichiaro aperta la discussione -

CAGNETTA:

"Vorrei soltanto confermare quanto già detto a nome degli altri consiglieri D.C., dopo aver sentito il pubblico: che quando la Regione avrebbe spedito il Piano Regolatore con le osservazioni, noi avremmo posto ulteriore veto all'esecuzione dell'autostrada Torino-Pinerolo. Noi stasera confermiamo questo atteggiamento pur sapendo che la Regione potrà anche non tenere in alcuna considerazione la nostra richiesta. Comunico che la nostra linea è di conferma e non abbiamo altro da aggiungere."

MENSA:

"Vorrei chiedere come sono state formulate le due proposte della Regione per la ridimensione delle aree R.5 e R.8"

SINDACO:

"La Regione in considerazione del numero di abitanti previsti nella zona dice: "Sarebbe opportuno, al fine di una più agevole gestione dei programmi di intervento, contenere le capacità insediative nei limiti accettabili, riducendo l'indice di edificabilità nelle zone che risultano più intensive. Noi abbiamo ritenuto di non accogliere tutte le osservazioni perchè nella R.4, per es., abbiamo già mc. 1,5 e se portiamo tutte e tre le zone a mc. 1,5 otteniamo una cosa più lineare e riduciamo in pratica gli abitanti di circa 5.000 unità."

" CAGNETTA:

"Noi abbiamo le osservazioni della Sezione Urbanistica datate 2/4/74 poi abbiamo la lettera della Regione Piemonte datata 9/4/74. Se in base ai decreti delegati, la Regione aveva il potere di inserire modificazioni, come mai non ha deciso di inserire nel Piano la parte di autostrada che interessa il territorio di Orbassano?"

SINDACO:

"Perchè il Consiglio Regionale ha votato dopo che la Sezione Urbanistica ha espresso il parere."

CAGNETTA:

"Io non mi sono riferito al voto della Regione ma al potere che ha la Regione; la data del decreto è anteriore; in virtù di questo decreto la Regione ha deciso in data successiva."

- Segue ancora breve scambio di opinioni in merito, tra il Presidente ed i Consiglieri: CAGNETTA - BRUERA, dopo di che:

IL CONSIGLIO

Tutto ciò premesso;

Vista la comunicazione della Regione Piemonte del 2 aprile 1974 Prot. 8000/132 P.R.G. nella quale, sentito il parere della Sezione Urbanistica Regionale espresso in data 20/3/1974, si invita il Comune ad adottare con delibera consiliare, assunta ai sensi del 4° comma dell'art.3 della legge 6/8/1967, n.765, le proprie controdeduzioni alle modifiche da introdursi ex ufficio al Piano Regolatore Generale del Comune adottato con deliberazione consiliare n. 85 dell'8/6/1971 considerato meritevole di approvazione;

Visto il parere e le conclusioni con indicate le modifiche da apportare, che essendo (come conclude il parere e la Regione con il richiamo all'art.3 della legge 6/8/1967 n.765) di scarsissima entità ed importanza possono essere introdotte "ex officio" nel decreto di approvazione trattandosi di varianti che non richiedono la ripubblicazione del Piano;

- ESCE DALLA SALA IL CONSIGLIERE DR.GUERRIERO - presenti
N. 12 -

- che in merito ai suggerimenti formulati dalla Sezione Urbanistica Regionale, si ritiene di adottare adeguate controdeduzioni, ai sensi del 4° comma dell'art.3 della legge 6/8/1967, n.765, con deliberazione che previa pubblicazione nel primo giorno festivo sarà trasmessa alla Regione nei successivi quindici giorni, accogliendo la quasi totalità delle proposte fatte:

A) DIMENSIONAMENTO DEL PIANO

Si accoglie la proposta di riduzione degli indici di edificabilità delle zone che risultano più intensive per ridurre la previsione teorica di popolazione insediabile, e precisamente:

R.5 - indice di edificabilità da mc/mq. 2,00 a mc/mq. 1,5 e perciò da 4.440 abitanti a 3.330 abitanti;

R.8 - indice di edificabilità da mc/mq. 2,00 a mc/mq. 1,5 e perciò da 6.800 abitanti a 5.100 abitanti.

Con un totale di riduzione di 2.800 abitanti.

In conseguenza delle riduzioni fatte nella tabella D.I - norme in assenza di piani esecutivi la percentuale di area coperta passa dal 10% a 7%.

Essendo le quantità di aree per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, previsti dal D.M. 2 aprile 1968, n.1444 minimi inderogabili, la loro maggiorazione conseguente alla riduzione degli abitanti insediabili è non solo di scarsa entità ma accettata al fine di migliorare la previsione dei pubblici servizi.

B) AZZONAMENTO

a) zone residenziali:

Si ritiene di non accogliere l'invito a diminuire la cubatura da 1,5 mc. x mq. nella zona R.4 in quanto zona già compromessa e quindi nella impossibilità di fatto di realizzare la intera cubatura di zona. - Si fa osservare a tal proposito che la popolazione prevista nel P.R.G. è teorica in quanto si tratta per lo più di zone completamente compromesse (es. la R.8 vecchio centro) nelle quali il meccanismo della lottizzazione impedisce l'utilizzazione delle quantità edificabili previste.

con possibilità di realizzazione

Il perimetro riportato in cartografia che delimita la frazione Tetti Valfrè compresa come "Centro Rurale Tetti Valfrè" nella zona agricola A.4 delimita la nuova zona di Tipo C. e la quantità minima di aree per servizi pubblici viene portata da 6 mq/ab. a 18 mq/ab. da localizzarsi in sede di piano esecutivo.

b) piani di zona - legge 167:

Il Comune ha già deliberato l'incarico per la modifica del piano vigente redatto in base alla legge 18/4/1962, n.167 e pertanto, sino alla approvazione della variante seguendo la procedura prevista dalla legge 167, l'indicazione contenuta nel P.R.G. deve ritenersi una semplice proposta.

c) sistema di servizi zonali:

Viene accolta la correzione proposta alla tabella relativa al raggruppamento a 35 a pag.5 del "Riepilogo delle attrezzature collettive" della relazione generale.

d) Zone F.

Si accetta che l'area di proprietà dell'ospedale S. Luigi e di pertinenza dell'ospedale stesso sia vincolata come zona F. e destinata ad attrezzature ospedaliere e sanitarie.

C) VIABILITA'

Non si accoglie l'invito di introdurre il tracciato della autostrada Torino Pinerolo per la parte che riguarda il territorio comunale di Orbassano. Per le motivazioni chiaramente comprese dalla Sezione Urbanistica Regionale che nel suo parere n.8000/1322 P.R.G. a pag.19 e 25 condivide le considerazioni per cui veniva respinta la osservazione, giunta fuori termine, della Soc. ATIVA. Appare al Consiglio Comunale che si possano evitare spese inutili.

L'esistenza dei decreti del Ministero dei LL.PP. del 16/6/1970 n.1150, del 18/8/1972 e 1/9/1973 attraverso i quali, con una procedura illegittima, senza sentire, come prevede la legge, il Comune, si incarica l'ATIVA di eseguire l'autostrada e se ne approvano i progetti, non è motivo sufficiente a convincere il Comune di Orbassano dell'utilità dell'opera. Prenda la Regione, assumendosene tutte le responsabilità, la decisione che ritiene opportuna.

D) NORME DI ATTUAZIONE

Premesse

- a) pag.2 - II comma - si accoglie il suggerimento di aggiungere gli estremi della legge che proroga di altri due anni la durata dei vincoli previsti dalla legge 14/11/1968, n. 1187;
- b) pag.2 - III comma - si integra la norma aggiungendo che al secondo comma "..... ai soli fini dell'attività agricola esclusa quindi la possibilità di edificazione di fabbricati ; rurali, sino alla scadenza di 5 anni dell'approvazione del P.R.G."
- 2) art.I - I° comma - aggiungere dopo il secondo comma "... e successive modificazioni".
- 3) art.5a - punto a) ultimo trattino - dopo le parole "grandi magazzini ecc." aggiungere "in tal caso l'edificazione sarà consentita unicamente previa approvazione di apposito piano particolareggiato o di lottizzazione".
art.5b - punto b) sesto trattino dopo le parole "... si può trasferire" aggiungere "ad insindacabile giudizio dell'amministrazione comunale, la..."
- art.5 - punto c) pag.6 - I° comma dopo le parole "pubblici servizi indicati nella zona.." aggiungere "e di quelli eventualmente previsti nelle zone adiacenti ed afferenti la zona stessa".

art.5 punto e) pag.7 - ultimo comma - dopo le parole "3° comma lettera c" aggiungere "del presente articolo" e sostituire le parole "comma successivo" con le parole "il 4° comma lettera a) del presente articolo".

art.5 punto f) zona R.8 pag.8

a) 1° comma - dopo le parole "... non può procedersi" aggiungere "a nuove costruzioni e..."

b) dopo il 1° comma aggiungere:

"in assenza di Piano esecutivo sono ammesse solo operazioni di restauro e bonifica statica ed igienica".

4) Art.7 - punto a) pag.11 ultimo comma

dopo le parole "...sono soggette.." aggiungere "previa approvazione di apposito piano esecutivo".

punto b - pag.11 - penultimo comma - eliminare "esso deve essere compreso in un cerchio di raggio non superiore ai mt.300 con centro nel fabbricato o nel complesso di fabbricati".

pag.12 Tetti Valfrè

In precedenza è stato accolto il suggerimento di formazione di zona residenziale di tipo C per la frazione Tetti Valfrè e sono state elevate a mt.18 per abitante le aree per infrastrutture.

5) Art.8 - punto b) pag.12 - 1° comma - dopo le parole "... del fabbricato più alto..." aggiungere "... con un minimo di mt.10"--

punto c - pag.13 - zone agricole - dopo le parole "... uguale a mt.20,00" aggiungere "l'arretramento minimo dai confini di proprietà è di mt.5".

Nota 2 - aggiungere alla fine della nota "Resta salvo in ogni caso il rispetto delle norme di distanza, previste dalle presenti norme, per quanto attiene i rimanenti confini".

6) Art.10 - aree e volumi - pag.14 punto a)

La norma prescrive che non possono essere ribaltate le confrontanze sulle aree pertinenti gli edifici per servizi ed è sufficientemente comprensibile.

punto b) - 1° comma - eliminare le parole "... con la conseguenza che le aree su cui insistono, continuano ad essere affette dalla cubatura di piano".

punto b) - II comma - non si accoglie la richiesta in quanto si tratta di Enti che possono usufruire dei poteri di deroga previsti dalla legge 6 agosto 1967, n.765. Gli impianti sono effettivamente sovrastrutture tecniche e perciò assimilabili alle opere di urbanizzazione primaria, ma ciò è ormai convalidato dalla prassi e non ha bisogno di apposita norma.

7) art.11 - pag.15 - ultimo comma

Sostituire l'ultimo comma con l'aggiunta al penultimo comma della seguente frase: "...PP. sono predisposti ai sensi dello art.13 della legge 17/8/1942 e secondo le procedure previste dagli artt.15 e 16 della stessa legge".

8) art.12 - pag.15 p.d.l. punto a) II comma:

Modificare come segue: "...E' facoltà dell'amministrazione di ammettere una estensione inferiore ai minimi stabiliti per ciascun piano nel caso che il piano di lottizzazione sia esteso ad un intero isolato delimitato da vie pubbliche o private soggette a pubblico transito preesistenti all'adozione del P.R.G. ovvero da nuove vie previste dal P.R.G."

punto a) - III° comma, aggiungere:

"...E' facoltà dell'Amministrazione di ammettere un temperamento in ambedue i casi delle superfici sopra indicate nella percentuale non superiore al 10%".

- 9) Art.14 - pag.18 - IV° comma - eliminare le parole "grandi magazzini o centri di vendita" già previsti dall'ultimo comma dell'articolo.
- 10) Art.16 - pag.18 - eliminare le parole "ricostruiti o migliorati".
- 11) Art.17 - pag.18 - aggiungere alla fine del comma: "I lavori di ampliamento sono ammessi sino alla copertura massima di 1/3 dell'area di proprietà e con l'osservanza delle distanze dai confini e dalle strade previste nella zona in cui è localizzata l'attività produttiva".
- 12) Art.18 - pag.19 - I° comma - aggiungere al 1° comma: "Fatta salva l'osservanza delle norme di distanza dai confini privati e dalle sedi stradali previste dal P.R.G."
- 13) Si accolgono le proposte di rettifica delle tabelle allegate alle norme.
- 14) Non si ritiene di accogliere la normativa proposta per la cabine, stazioni e sottostazioni per la trasformazione del potenziale dell'energia elettrica e delle centrali telefoniche.

Infatti tali strutture tecniche proprio perchè si tratta di opere di urbanizzazione primaria non hanno bisogno di alcuna normativa speciale. Spetterà al Comune giudicare in sede di rilascio della licenza edilizia, caso per caso, quale distanza dal confine richiedere per la tutela dell'ambiente in cui le strutture vi inseriscono.
- 15) Si propone l'accoglimento dell'inserimento di una norma unica che preveda la larghezza minima delle strade in 15 mt. compresi i marciapiedi lasciando al Comune o ai piani di lottizzazione di creare una gerarchia che non sia teorica ma nasca da un attento esame del traffico.

Cartografia - l'area di rispetto dell'elettrodotto è stabilita con apposite leggi e perciò può anche non essere segnata nella cartografia del piano.

Osservazioni

In merito ai rilievi della Sezione Urbanistica si propone quanto segue:

- 1) Si accoglie l'invito affinché la osservazione n.2 sia respinta per i motivi esposti dalla Sezione Urbanistica.
- 2) Si ritiene di riproporre la osservazione n.10 circa la applicazione dell'art.16 nella zona R.6 in considerazione che in tale zona è prevista una bassa cubatura e per interventi edificatori occorrono piani esecutivi con un minimo di Ha. 3,00, mentre si accoglie l'invito di respingere la n. 44.
- 3) Circa l'osservazione n.21 e 48 si ritiene insistere sullo accoglimento delle stesse così come proposto dall'amministrazione per i seguenti motivi: trattasi di un ente pubblico, l'Università di Torino, che intende utilizzare tale area. Per questi motivi tale osservazione era stata accolta dal Consiglio Comunale. L'accoglimento di tali osservazioni non comporta tra l'altro il ricongiungimento delle due zone industriali, così come erroneamente è stato indicato dalla Sezione Urbanistica Regionale.
- 4) Circa le osservazioni n.20-36-37-60 si fa osservare: le nn. 20-36-37 riguardano una piccola zona industriale nella quale esistevano già prima della approvazione del piano regolatore piccole industrie in quanto la zona era industriale nel programma di fabbricazione e solo lo spostamento, da parte della provincia, della strada Beinasco-Rivalta (spostamento conseguente la creazione dello scalo merci) ha determinato il distacco delle aree già costruite dalla restante parte della zona industriale. Ritiene l'Amministrazione di confermare la destinazione industriale per ragioni di equità verso piccole attività produttive già autorizzate; per la n.60 si ripropone l'accoglimento come deliberato dal Consiglio Comunale.

- 5) Si accoglie l'invito a respingere le osservazioni n.31 e n.18-59 per i motivi esposti nel giudizio della Sezione Urbanistica Regionale. Come pure la osservazione n.7 presentata dall'Ufficio Tecnico Comunale.
- 6) Si accoglie la proposta della Sezione Urbanistica circa la osservazione n.11 determinando il volume massimo di costruzione per due casette in 1.400 mc.
- 7) Si accoglie l'invito affinché la osservazione n.56 sia parzialmente accolta soltanto per quanto riguarda il punto 5 relativo allo spostamento della via S.Rocco da definire in sede di attuazione, come pure accogliere i punti 3-4 e 6 di detta osservazione.
- 8) Per quanto riguarda l'osservazione n.1 si rinvia alle considerazioni sopra riportate.
- 9) Si accolgono i rilievi mossi dalla Sezione Urbanistica circa la osservazione n/19 determinando in 5 piani fuori terra massimi l'altezza del fabbricato.
- 10) Si accoglie l'osservazione n.50 così come è detto determinando esattamente le particelle da vincolare a pubblico servizio telefonico ed esattamente la n.565 e la n.168 foglio 21.

Strade

Si propone una nomenclatura così:

- m. 3 per strade pedonali;
- m. 9 (compresi i marciapiedi) a senso unico;
- m.12 strade residenziali;
- m.15 strade delle zone industriali (esclusi i marciapiedi)

Visto l'art.131 del T.U. della Legge C. e P. 4/2/1915, n.148;

Visto l'art.3, 4° comma, della legge 6/8/1967, n.865;

Alla stregua delle premesse considerazioni;

All'unanimità di voti espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

di approvare le suesposte controdeduzioni alle decisioni in data 20/3/1974 e 9/4/1974 della Sezione Urbanistica Regionale in ordine al Piano Regolatore Generale Urbanistico del Comune adottato con deliberazione consiliare n. 85 dell'8/6/1971.-

IL SINDACO

Gattini

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Quinzio

IL SEGRETARIO GENERALE

Circosta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 12/5/1974 giorno festivo e contro di essa non pervennero reclami.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to L. Circosta

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

il 13/5/1974

Visto: IL SINDACO



IL SEGRETARIO GENERALE

TRASMESSA con Elenco n.
PERVENUTA

al Comitato Regionale di Controllo
in data
prot. n.

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

Sezione Decentrata di Torino

DIVENUTA ESECUTIVA

in data , dopo la regolare pubblicazione, per decorrenza dei termini prescritti ai sensi della Legge 10-2-1958, n. 62.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

REGIONE PIEMONTE
COMITATO DI CONTROLLO SUGLI ATTI P. M. U. L. I.
Sezione di Torino

Prot. N° 43220/6 Decisione n° 38954
 Data di 27 MAG 1974
 Visto la quanto di competenza

Genovesse
 Torino il 28 MAG 1974
 p. c. c. IL SEGRETARIO

